

Il CUN ribadisce che il sistema di abilitazione non deve essere ridotto a una mera verifica quantitativa su indicatori bibliometrici come la legge, tuttora vigente, prescrive, prevedendo “un motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche”; rileva che molte previsioni presenti nel decreto appaiono affette da un’indeterminatezza che non consente una corretta individuazione delle ricadute effettive sulle procedure di valutazione, sia nei confronti dei candidati sia nei confronti degli aspiranti commissari e ravvisa che l’utilizzo automatico degli indicatori bibliometrici, anche a causa di regole di utilizzo non ben definite, potrebbe impedire uno svolgimento regolare delle abilitazioni; evidenzia che la procedura volontaristica alla base del popolamento del database del Cineca e i tempi stretti di compilazione, non forniscono un’adeguata garanzia sulla rappresentatività del database dell’effettiva produzione scientifica della comunità accademica. Pertanto Il CUN preoccupato dell’applicabilità delle regole definite nel decreto e della tenuta del nuovo sistema di abilitazione sollecita:

- 1) l’esplicitazione delle formule di normalizzazione degli indicatori bibliometrici che impediscano distorsioni nel calcolo degli indicatori di attività scientifica;
- 2) una puntuale individuazione delle banche dati internazionali e la specificazione delle regole di utilizzo;
- 3) la chiara definizione delle regole di calcolo della mediana, con particolare riferimento alla definizione di quali siano le pubblicazioni di ogni docente che verranno prese in considerazione, con una chiara previsione che la selezione di tali pubblicazioni non sia arbitraria, ma al contrario rappresenti l’intera produzione dei docenti;
- 4) la definizione delle regole che consentano di distinguere il calcolo della mediana per due o più SSD o sottoinsiemi di essi, relativamente ai settori concorsuali che presentano delle multimodalità degli indicatori bibliometrici;
- 5) la precisa indicazione di quale sia il decennio di riferimento per il calcolo del numero di pubblicazioni (allegato A art.2 lett. a e allegato B, art. 3, lett. a);
- 6) la indicazione della periodicità di aggiornamento del calcolo della mediana per ciascuna fascia;
- 7) la correzione dell’art. 6 comma 4 lett. b laddove viene riportato “per la prima fascia” invece di “per la seconda fascia”.

Inoltre il CUN raccomanda che la classificazione delle riviste in tre classi proposta per la VQR non sia utilizzata, e auspica che siano definite nuove regole oggettive che identifichino le classi delle riviste. Inoltre, visto che ai fini degli indicatori di attività scientifica sono tenute in conto solo le riviste in fascia A, si ritiene necessario che tale classe sia ampia, ricomprendendo tutte le riviste che godono di buona reputazione presso le comunità scientifiche di riferimento e di adeguata diffusione nazionale/internazionale. Inoltre auspica che nella definizione dei prodotti della ricerca si faccia riferimento, in modo differenziato, a tutti quelli indicati nel parere CUN del 24/2/2010 e nelle schede di area allegate al documento di lavoro del CUN del 24/5/2011.

([Fonte](#) 2106-2012)